

CONVENZIONE QUADRO TRA

L'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

con sede legale in Via degli Aldobrandeschi n. 190 – 00163 Roma (Italia), rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. P. Amador Pedro Barraón, nato a Valdapeñas (Ciudad Real) il 4.12.1957, il quale interviene nel presente atto ai sensi del DM 270/2004 art. 3 comma 10, che consente alle Università italiane di rilasciare i propri titoli anche congiuntamente con altri Atenei anche stranieri,

e

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

con sede legale in Viterbo, Via S. Maria in Gradi n. 4 - C.F. n. 80029030568, rappresentata dal Magnifico Rettore, nella persona del Prof. Alessandro Ruggieri, nato a Roma il 1° giugno 1963, munito dei necessari poteri

PREMESSO CHE:

- l'Università, sede primaria di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altre Università;
- è intenzione dei due Atenei stipulare una Convenzione quadro per la promozione di forme di collaborazione attraverso lo sviluppo di percorsi didattici comuni e di attività di ricerca condotte in collaborazione;
- le Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuovono la realizzazione di progetti formativi e scientifici, anche allo scopo, tra gli altri, di innovare il sistema dei processi progettuali, comunicativi e produttivi di artefatti e prodotti fisici e immateriali, per consentire il consolidamento e la conservazione del primato italiano nell'ambito del paesaggio rispetto alle istanze europee e internazionali, contribuendo altresì a formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;
- l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema-universitario", prevede che: *"I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse"*;
- l'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti Pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenze in ambito formativo;
- le due Università, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali e dell'alto valore scientifico e culturale di cui le stesse sono portatrici, non soltanto sul territorio nazionale, intendono instaurare, fermo restando il pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, scientifica e didattica, una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti

presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, che sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifico-operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di laureati preparati all'espletamento delle attività professionali che attengono le diverse fasi delle attività dei professionisti del settore

si conviene e si stipula

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

Scopo del presente atto è quello di facilitare, per tutta la durata dell'accordo, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico, didattico e organizzativo tra l'Università Europea di Roma e l'Università degli Studi della Tuscia, anche con la reciproca concessione di nulla-osta ai docenti e ai ricercatori di ruolo di svolgere il proprio servizio, totalmente o part-time, nell'Università dove non sono incardinati, per l'affidamento di insegnamenti e per eventuali contratti di ricerca. Tale cooperazione comprende anche la possibile individuazione di percorsi didattici e di ricerca comuni, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio, alla comunicazione e all'area post-lauream.

Articolo 3

L'articolazione della presente Convenzione riflette, ai fini operativi, le disposizioni, i regolamenti e le norme alla cui osservanza sono tenuti gli enti convenzionati, in particolare con riferimento ai decreti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 4

Tenendo presente quanto scritto nell'art. 2, la collaborazione potrà attuarsi nelle seguenti modalità:

- a) Scambio di professori e ricercatori impegnati nell'attività di ricerca e di didattica, in particolare per l'area umanistica, agraria e di valorizzazione del territorio;
- b) Individuazione, per l'area agraria, di un percorso di riconoscimento CFU per l'accesso alla laurea magistrale di agraria presso l'Università degli studi della Tuscia per gli studenti del corso di Turismo e valorizzazione del territorio (L-15) dell'Università degli studi Europea di Roma;
- c) Presentazione di progetti comuni di ricerca a livello nazionale e internazionale secondo gli obiettivi espressi nelle premesse;
- d) Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per attività scientifiche integrate;
- e) Organizzazione congiunta di eventi scientifico-didattici, seminari, corsi di formazione e post-lauream;
- f) Altre forme di cooperazione: elaborazione di prodotti didattici innovativi, sostegno all'avvio di strutture di ricerca, progetti di sviluppo, attività di docenza e qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed anche degli studenti.

Articolo 5

La presente Convenzione verrà integrata da specifici "protocolli applicativi" che potranno essere basati sulle disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010, nel qual caso dovranno essere disposte Convenzioni attuative per singolo docente, o contratti ai sensi dell'art. 23, comma 2, della medesima legge.

Articolo 6

La presente Convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni, previo accordo scritto tra le Parti. Nei tempi più opportuni, e ai fini della rispettiva programmazione didattica, ogni anno i Rettori delle Università che hanno sottoscritto la presente Convenzione quadro, o loro delegati, potranno incontrarsi per confrontare i rispettivi bisogni, le specifiche esigenze e per decidere le modalità con cui giungere, coinvolgendo i singoli docenti o singole strutture didattiche, se del caso anche attraverso la forma di bandi interni, alla stipula degli specifici protocolli applicativi di cui all'art. 5.

Articolo 7

La presente Convenzione e gli specifici protocolli applicativi non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'Università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti necessari di docenza di cui al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 8

L'Università Europea di Roma e l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo convengono che, in merito allo scambio docenti, gli specifici protocolli applicativi che discenderanno dalla presente Convenzione possono essere risolti unilateralmente da ciascuna delle due università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modificazioni e/o integrazioni. Gli stessi si intendono autonomamente risolti anche nel caso di revoca, da parte del professore o ricercatore interessato, del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In ogni caso il professore o il ricercatore è tenuto a portare a termine l'attività didattica e le relative prove di valutazione dell'anno accademico iniziato.

Per il periodo di durata del relativo protocollo applicativo

non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Articolo 9

L'Università Europea di Roma e l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo potranno utilizzare il logo, denominazioni e fotografie evocative della controparte nel presente accordo, esclusivamente nell'ambito di campagne di comunicazione che siano dirette al perseguimento di finalità scientifiche, didattiche, divulgative compatibili con gli scopi perseguiti in esecuzione del medesimo.

In ogni caso, l'utilizzazione dei loghi, delle denominazioni e delle fotografie suddette dovrà essere appositamente e specificatamente autorizzata in ragione delle finalità delle iniziative prefigurate.

È in ogni caso esclusa l'utilizzazione per finalità commerciali e/o diverse da quanto sopra indicato. L'Università Europea di Roma e l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo inoltre non potranno in alcun modo associare i rispettivi loghi, denominazioni e fotografie evocative in attività diverse da quelle precedentemente autorizzate.

In ogni caso l'uso reciproco dei loghi, denominazioni e fotografie evocative negli ambiti delle attività annesse, non costituisce alcun rapporto di sponsorizzazione o concessione di licenze dei segni distintivi menzionati.

Articolo 10

Il recesso al presente accordo, da effettuarsi a mezzo di comunicazione scritta, potrà essere avanzato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti contraenti, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi. Restano salve le attività in corso di realizzazione al momento del recesso, che pertanto rimarranno disciplinate dai rispettivi protocolli attuativi.

Articolo 11

I due Rettori concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma li, 10.1.2018

Viterbo, 4.1.2018

Il Rettore dell'Università Europea di Roma
Firma Digitale Prof. Amador Pedro Barrajon, LC

Il Rettore dell'Università degli Studi della Tuscia
Firma digitale Prof. Alessandro Ruggieri